



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

REGOLAMENTO COMUNALE per l' applicazione delle entrate tributarie

Capo I Disposizioni generali	
Art.1 Scopo del Regolamento	pag. 2
Art.2 Contenuto del Regolamento	pag. 2
Capo II Diritto di interpello	
Art.3 Interpello	pag. 4
Art.4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello	pag. 4
Art.5 Effetti dell'interpello	pag. 4
Capo III Autotutela	
Art.6 Applicazione dell'Istituto dell'autotutela	pag. 5
Art.7 Rinuncia all' imposizione – limiti per riscossione e rimborsi	pag. 5
Capo IV Entrate tributarie	
Art.8 Modalità di pagamento dei tributi	pag. 6
Art.9 Provvedimenti di accertamento	pag. 6
Art.10 Riscossione coattiva	pag. 6
Art.11 Rimborsi	pag. 6
Capo V Accertamento con adesione	
Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag. 7
Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto	pag. 7
Art. 14 Attivazione del procedimento definitorio	pag. 7
Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	pag. 7
Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 8
Art.17 Invito a comparire per definire l'accertamento	pag. 8
Art.18 Atto di accertamento con adesione	pag. 9
Art.19 Perfezionamento della definizione	pag. 9
Art.20 Effetti della definizione	pag. 9
Art.21 Riduzione delle sanzioni	pag. 9
Capo VI Compensazione tra crediti e debiti	
Art.22 Compensazioni	pag. 10
Capo VII Interessi e Sanzioni	
Art. 23 Misura degli interessi	pag. 11
Art. 24 Sanzioni	pag. 11
Capo VIII Dilazione del pagamento	
Art.25 Presupposti	pag. 12
Art.26 Numero delle rate - sanzioni e interessi	pag. 12
Art.27 Disciplina della dilazione per la riscossione coattiva	pag. 13
Capo IX Disposizioni finali	
Art.28 Entrata in vigore	pag. 14

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'accertamento, la riscossione, il rimborso ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie, recependo anche le disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n° 296.
2. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a uniformare le procedure, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, in conformità ai principi generali stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n° 212.

Art. 2 Contenuto del Regolamento

1. Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dal suddetto Decreto Legislativo n. 446/97 e dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - a) **diritto di interpello**, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ufficio, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione o di applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di conoscere in anticipo il parere dell'ente locale e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
 - b) **autotutela**, in base alla quale l'ufficio procede all'annullamento e/o rettifica dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.
 - c) **accertamento con adesione**, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
2. Costituiscono altresì oggetto di disciplina regolamentare:
 - a) La compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate tributarie di cui all'art. 1 comma 167 – Legge 27 dicembre 2006, n° 296.

- b) Le rateazioni in riscossione volontaria e le dilazioni del pagamento ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, coordinato con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
- c) L'accertamento, la riscossione, i rimborsi per quote di tributi non dovute e gli interessi con le modalità previste ed uniformate alle disposizioni della sunnominata legge n° 296/06.

Capo II Diritto di interpello

Art. 3 Interpello

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.
2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e del suo eventuale legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'ufficio di rispondere;
 - c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Art. 5 Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.
3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati, d'ufficio o su istanza del contribuente, qualora lo stesso si sia conformato esattamente a quanto indicato nell'istanza di interpello.
4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo III

Autotutela

Art. 6 Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il soggetto responsabile della risorsa di entrata può annullare, parzialmente o totalmente, o rettificare, un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività, con provvedimento motivato, sia a seguito di istanza di parte dell'interessato, che di procedimento avviato d'ufficio.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento/rettifica di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - valore della lite;
 - costi amministrativi connessi alla difesa.
3. L'atto di annullamento/rettifica può essere disposto anche per un provvedimento divenuto definitivo, in relazione ad un provvedimento manifestamente illegittimo, a tutela dell'interesse generale.

Art. 7 Rinuncia all'imposizione – limiti per riscossione e rimborsi

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Non si procede al recupero del credito in fase di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma dovuta sia inferiore a € 17,00 comprensive di sanzioni, interessi, ed altri accessori salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari; Tale disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
3. L'importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il relativo versamento in fase di riscossione volontaria delle entrate relative a tributi comunali è pari ad € 12,00 annui in relazione all'importo complessivamente dovuto; tale disposizione non trova applicazione per le somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità temporanea, diritti sulle pubbliche affissioni, TARI giornaliera e COSAP temporanea e imposta di soggiorno. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori ai limiti indicati al comma che precede.

Capo IV Entrate Tributarie

Art. 8 Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi comunali sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia e definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.

Art. 9 Provvedimenti di Accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere uniformata a criteri di equità, funzionalità ed economicità.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati e notificati al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata, in base a quanto stabilito dai singoli regolamenti e con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, o mediante ruolo o attraverso ingiunzione fiscale.
2. Per gli atti emessi fino al 31/12/2019, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o dalla data di perfezionamento dell'istanza stessa.

Capo V

Accertamento con adesione

Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 14 Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.
5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile, al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere presentata istanza di definizione concordata.
6. La richiesta di accertamento con adesione può essere formulata dai contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati controlli e/o verifiche ai sensi di legge in materia di tributi locali. In queste ipotesi il funzionario o il dirigente competente ad emettere l'atto decide se avviare o meno la relativa procedura sulla base di valutazioni non contestabili.

Art. 17 Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 18 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario o dal competente responsabile dell'entrata in oggetto secondo il vigente Piano Esecutivo di Gestione. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 19 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 218/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 21 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta prevista dal D. Lgs. 218/97.

Capo VI

Compensazione tra crediti e debiti

Art. 22 Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito dello stesso tributo entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento in eccesso.
2. Il contribuente, alle scadenze di versamento di un tributo in autoliquidazione, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze nei versamenti del medesimo tributo di anni precedenti, senza che decorrano interessi a credito. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
3. Il contribuente che si avvale delle facoltà di cui al comma precedente deve comunicare l'avvenuta compensazione entro 30 giorni dalla data in cui è stato - o avrebbe dovuto essere - effettuato il versamento, ovvero entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio.
4. Nel caso di tributi ed altre entrate con liquidazione d'ufficio, sulle somme versate in eccesso si opera tramite compensazione d'ufficio o su istanza dell'interessato, senza che decorrano interessi a credito.

Capo VII Interessi e Sanzioni

Art. 23 Misura degli interessi

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo comunale è determinata nella misura annua di 0,25 punti oltre il tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie devono essere contestate od irrogate a norma degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 e successive modificazioni, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quelle in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata secondo le disposizioni generali e particolari previste per le violazioni di norme tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n° 472 e n° 473 e successive modificazioni.
3. Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471. Per detta sanzione, in nessun caso si applica la definizione agevolata, così come previsto dall'art. 17, comma 3, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

Capo VIII Dilazione del pagamento

Art. 25 Presupposti

1. Le somme dovute dai contribuenti per avvisi di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, ad eccezione di quelle relative all'omesso/parziale versamento della TARI annuale, possono essere ripartite in rate mensili.
2. La rateazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo o dal dirigente quando ricorrano le seguenti ipotesi:
 - a) il richiedente non risulti già decaduto da precedenti rateizzazioni di pagamento concesse dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - b) la richiesta, pena l'inammissibilità, deve essere presentata entro la scadenza del termine previsto per l'impugnazione dell'accertamento in sede giurisdizionale;
 - c) in sede di istanza il contribuente deve dichiarare di rinunciare alla presentazione del ricorso.
 - d) Il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà attestata dal debitore stesso con propria dichiarazione.

Art. 26 Numero delle rate – Sanzioni e interessi

1. Il numero delle rate di pagamento dipende dal totale delle somme complessivamente richieste al contribuente anche relative a più provvedimenti ma riferite a ciascuna singola tipologia di imposta.
2. Le rate sono mensili e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
3. Il numero delle rate è determinato nel seguente modo:
 - a) fino a € 500,00 nessuna rateazione;
 - b) da € 501,00 a 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - c) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - d) oltre 6.000,01 da 25 a 36 rate mensili
4. Le sanzioni per omessa e per infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo per acquiescenza all'atto, ossia alla sua formale accettazione con rinuncia al ricorso, anche per i pagamenti in forma rateale.
5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi al tasso legale in vigore al momento della richiesta. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateazione ed è riscosso unitamente alle somme rateizzate alle scadenze stabilite. Gli interessi si applicano dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'atto.
6. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta della dilazione e deve essere pagata inderogabilmente alla sua scadenza.
7. Il mancato pagamento di una delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'avvio della procedura di riscossione coattiva dei residui importi dovuti con

sanzioni in misura piena. Non si dà corso al predetto avvio della procedura di riscossione coattiva se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/97 entro il termine di pagamento della rata successiva.

Art. 27 Disciplina della dilazione per la riscossione coattiva

1. La richiesta di dilazione riferita agli importi posti in riscossione coattiva deve essere presentata al concessionario della riscossione, che ne curerà direttamente l'attuazione secondo le disposizioni normative e le direttive interne.

Capo IX
Disposizioni finali

Art. 28 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01/01/2020.
Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.